CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA – I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE FORZE ARMATE

21.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 1940-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANARESI ANGELO**

INDICE

Pag.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Protezione antiaerea degli stabilimenti industriali (1122) 282

Modifiche alla legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, sulla indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito. (*Approvato con modificazioni*) (1125) . . . 283

Revisione dei prezzi nei contratti relativi ai lavori difensivi alla frontiera alpina. (*Approvato con modificazioni*) (1126) . 283

Aggravamento delle pene per i reati militari commessi profittando di circostanze attinenti allo stato di guerra (1127) . 284

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (1128) 284

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica (1129) 285

Istituzione del grado di tenente per il maestro direttore di banda della Regia aeronautica (1130) 286

Trasferimento per una volta tanto di ufficiali di complemento del ruolo assistenti tecnici del Corpo del Genio aeronautico, in possesso di speciali requisiti, nel ruolo ingegneri, categoria geofisici, del corpo medesimo (1131). . . 286

Pag.

Integrazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, numero 1288, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 471, che istituisce speciali ruoli di onore della Regia aeronautica (1132). 287

Reclutamento di sottotenenti in servizio permanente delle armi di artiglieria e genio dai subalterni di complemento delle armi stesse che abbiano compiuto il biennio propedeutico all'ingegneria (1136) 287

La riunione comincia alle 11.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Bodini, Di Belsito, Federigi, Ferretti di Castelferretto, Gorini, Griffey, Igliori, Manni e Mazzetti.

Constata che la Commissione è in numero legale.

VITALINI-SACCONI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE rinnova, a nome della Commissione, al camerata Asinari di San Marzano le espresioni di profonda partecipazione all'immenso suo dolore per la perdita dell'eroico figlio, caduto a Sidi El Barrani, sul fronte della Vittoria. Afferma che il ricordo del capitano Asinari di San Marzano rimarrà perenne nel cuore di tutti i combattenti.

ASINARI DI SAN MARZANO ringrazia.

PRESIDENTE comunica che, non appena conosciuta la notizia della nomina del camerata Gorla a Ministro dei lavori pubblici, gli ha espresso, a nome della Commissione, i più vivi rallegramenti con un caloroso telegramma al quale l'Ecc. Gorla ha risposto. La competenza e la passione, unite ad una grande fede, non solo fanno del nuovo Ministro un degno continuatore dell'opera dei suoi predecessori, ma danno sicuro affidamento di un nuovo, fecondo impulso all'importante dicastero che tante benemerenze ha acquistato nel Regime fascista.

Discussione del disegno di legge: Protezione antiaerea degli stabilimenti industriali. (1122)

BAZZINI, *Relatore*, ritiene non occorra una particolare illustrazione del disegno di legge, essendo ovvia la opportunità di rendere obbligatori gli apprestamenti di protezione antiaerea, in base alle direttive impartite dal Ministero della guerra.

Trova però necessario raccomandare che il Ministero della guerra, nel dare queste direttive, abbia a tener conto delle peculiari caratteristiche di certi stabilimenti industriali. Ad esempio, per taluni di essi non sarebbe possibile imporre l'oscuramento senza ostacolarne l'attività: in questi casi, potrebbe bastare il togliere la corrente al momento dell'allarme aereo.

Rileva poi che il termine di due mesi dall'ordine di esecuzione, stabilito dall'articolo 3, per il completamento degli apprestamenti di protezione antiaerea, si potrebbe ridurre ad uno, poichè l'esecuzione di autorità avrebbe altrimenti luogo con eccessiva perdita di tempo.

Vorrebbe, infine, che non si frapponessero ulteriori ritardi nelle forniture d'armi a ditte che pure hanno eseguito da tempo il relativo deposito delle somme occorrenti.

PRESIDENTE concorda con quest'ultima osservazione del relatore; ma ritiene che il termine di due mesi, cui il medesimo ha accennato, non sia poi tanto eccessivo, in quanto vi sono degli apprestamenti che richiedono un certo periodo di tempo per il loro completamento. Se il Ministero della guerra ha stabilito un tale termine, per una difesa che interessa tutta la Nazione e che ha carattere di urgenza, avrà certo tenuto conto di ogni elemento.

Fa peraltro osservare che il problema della protezione antiaerea è stato già impostato da diverso tempo e in ogni centro vi è chi presiede alla sua completa attuazione, in base a precise direttive degli organi centrali.

FANELLI vorrebbe, a questo proposito, che la Commissione esprimesse il voto che i Comitati provinciali di protezione antiaerea siano più premurosi nell'adempimento delle loro attribuzioni, specie quando vengono sollecitati dagli interessati.

PRESIDENTE ritiene giusta l'osservazione ed aggiunge che le disposizioni in materia dovrebbero essere, per casi analoghi, eguali dovunque, mentre questo, come, ad esempio, per l'oscuramento dei cimiteri od altro, non sempre avviene.

Propone pertanto che la Commissione formuli tre distinte raccomandazioni e cioè:

1°) che laddove gli stabilimenti industriali già si siano quotati ed abbiano fatto tempestivamente la richiesta delle armi occorrenti per la protezione antiaerea, queste armi siano sollecitamente fornite dal Ministro della guerra;

2°) che i Comitati provinciali di protezione antiaerea esercitino efficacemente la loro funzione di controllo e di ispezione e siano comunque diligenti nell'esercizio delle loro attribuzioni;

3°) che siano, per esigenze analoghe, adottati criteri unitari.

(*La Commissione approva*).

MANFREDINI vorrebbe che, inoltre, si precisasse che l'apprestamento e l'impiego delle armi per la difesa contraerea debba essere di spettanza dei militari.

BAZZINI, *Relatore*, fa presente che in certe località si è provveduto col dare in consegna le armi acquistate dagli stabilimenti al Comando locale della difesa antiaerea che ha affidato a militari l'apprestamento, l'uso e la manutenzione.

CHIOZZI MILLELIRE riferisce che in talune zone di competenza della Regia marina si è egualmente praticato a cura del personale di quel Ministero.

NEGROTTO CAMBIASO fa pure notare che altrove, raccolti i fondi per l'acquisto comune di armi per la difesa dell'intera zona, l'acquisto e l'apprestamento è stato curato dall'autorità militare, con personale militare e all'impiego provvede il Comando della difesa antiaerea con personale proprio.

MANFREDINI reputa che l'obbligatorietà, per i privati, dovrebbe riguardare soltanto la difesa passiva. Pertanto l'articolo 4 non potrebbe, a suo avviso, essere approvato senza

riserve, perchè l'onere della totalità della spesa a carico degli interessati, compreso quello delle artiglierie, risulterebbe eccessivo, specie per quegli stabilimenti che hanno vastissime zone da proteggere.

PRESIDENTE nota che il disegno parla di protezione antiaerea, la quale comprende tanto la protezione passiva che quella attiva. Perciò l'articolo 4 deve considerarsi basilare per il disegno di legge.

MANFREDINI ritiene più logico che si stabilisca allora una tassazione, per ordine di importanza, sulle industrie e che, sul fondo comune così ottenuto, il Ministero della guerra disponga e provveda direttamente alla protezione antiaerea degli stabilimenti industriali.

PRESIDENTE osserva che così la discussione rischia di esorbitare dal campo del disegno di legge, e che una modifica nel senso desiderato dal camerata Manfredini ne altererebbe troppo profondamente le linee fondamentali.

Pone in discussione gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, sulla indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito. (1125)

CARRAROLI, *Relatore*, rileva che l'entrata in vigore della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, ha reso necessario l'aggiornamento della legge 29 dicembre 1930-IX, numero 1712, concernente l'indennità supplementare corrisposta agli ufficiali del Regio esercito all'atto della cessazione del servizio permanente.

Pone in rilievo le due modificazioni più importanti apportate a quest'ultima legge con la sostituzione dei suoi articoli 3 e 6. Con la prima, è prevista l'iscrizione di ufficio alla « Gasa ufficiali » di tutti gli ufficiali del Regio esercito in servizio permanente, compresi i Marescialli d'Italia e i Generali d'Armata fino al 68° anno di età, e dei cappellani militari in servizio permanente, qualora concorrano per essi determinati requisiti. Con la seconda si stabilisce, per gli ufficiali collocati nella riserva con diritto a pensione, la corresponsione della indennità complementare al compimento dell'ottavo anno di permanenza in tale posizione e, comunque, fino al compimento del 65° anno di età. Agli ufficiali collocati in congedo assoluto e sempre con diritto a pensione, l'indennità è corrisposta all'atto del detto collocamento in congedo.

Nota che le disposizioni transitorie non mirano che a convalidare uno stato di fatto già in atto per effetto dell'applicazione della legge 9 maggio 1940-XVIII, e rispettano tutti i diritti acquisiti. Propone quindi di modificare l'articolo 5, sostituendo nel comma primo, alle parole: « che saranno », le altre: « che siano stati »; nel comma secondo, alle parole: « che chiederanno », le parole: « che abbiano chiesto »; nel comma terzo, alle parole: « che saranno », le parole: « che siano stati ».

Confrontando il nuovo trattamento economico con quello preesistente, ne rileva un miglioramento e constata come lo Stato fascista, compatibilmente con le possibilità finanziarie, cerchi sempre di migliorare la posizione morale e materiale degli ufficiali.

Esprime da ultimo l'augurio che, per dare agli ufficiali una certa tranquillità circa la stabilità del loro trattamento, le disposizioni sullo stato degli ufficiali non abbiano a subire ulteriori e troppo frequenti modificazioni.

PRESIDENTE si associa, ricordando che l'approvazione delle ultime leggi sullo stato e sull'avanzamento fu appunto accompagnata da questo unanime voto.

Pone in discussione gli articoli con gli emendamenti proposti dal relatore all'articolo 5.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Revisione dei prezzi nei contratti relativi ai lavori difensivi alla frontiera alpina. (1126)

HEMMELER, *Relatore*, fa presente che, mentre il Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, consente una revisione in aumento dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche, qualora le variazioni dei prezzi stessi risultino, a seconda dei casi, maggiori del 10 o del 20 per cento, il disegno di legge in discussione, unico nel suo genere, dà facoltà all'Amministrazione della guerra di diminuire i prezzi stabiliti nei contratti relativi ai lavori di difesa della frontiera alpina.

Fa notare che i contratti cui si riferisce il disegno di legge sono stati stipulati dal settembre 1939-XVII, in un periodo, cioè, di

emergenza, per cui non fu possibile una minuta opera di controllo per addivenire ad una giusta fissazione dei prezzi e il Ministero della guerra, data l'urgenza, si informò ad un certo criterio di larghezza nella stipulazione dei contratti stessi.

Ora si ritiene necessario addivenire ad una revisione dei prezzi.

Pensa, però, che l'apposita Commissione incaricata di dare il suo giudizio, dovrebbe tener presente che i prezzi contrattati dalle imprese avranno necessariamente dovuto riuscire superiori ai normali, sia per le difficoltà di trasporto, sia per la necessità di affrettare i lavori. Dovrebbe, perciò, seguirsi un criterio di larghezza e, allo stesso modo che la legge 19 gennaio 1939-XVII, non consente la revisione in aumento — quando le variazioni dei prezzi non risultino, a seconda dei casi, maggiori del 10 o del 20 per cento — egualmente non si dovrebbe addivenire a revisione a danno degli imprenditori, qualora le diminuzioni dei prezzi risultino inferiori, a seconda dei casi, del 10 o del 20 per cento. Ciò apparirà tanto più equo se si tien conto della insindacabilità del giudizio.

Osserva infine che nella composizione della Commissione, quale risulta dal disegno di legge, non è contemplata la rappresentanza degli organi corporativi interessati; ma è a sua conoscenza che il Governo è disposto ad accogliere un emendamento in proposito.

PRESIDENTE richiama l'attenzione dei camerati sulla portata del provvedimento in esame, assai delicato dal punto di vista giuridico, in quanto tende a modificare contratti bilaterali, insindacabilmente, per atto puramente potestativo di una sola delle due parti.

Informa di essersi subito interessato della cosa e di essere stato autorizzato dal Sottosegretario di Stato per la guerra, che oggi non può intervenire alla riunione, di presentare un emendamento, che il Governo accetta, nel senso di aggiungere ai componenti della Commissione, in analogia a quanto si è praticato in altre disposizioni di legge, due rappresentanti della categoria interessata, i quali, pure essendo in minoranza e pur non potendo pesare sui risultati della votazione, potranno almeno portare elementi pratici e far sentire la loro voce.

Pertanto, all'articolo 2, dopo il penultimo capoverso che dice : « un ragioniere geometra capo del genio militare, *membro* », si aggiungeranno due capoversi che diranno: « un rappresentante della Confederazione nazionale degli industriali, *membro* » e « un rappresentante della Federazione nazionale della categoria » (che, nel caso specifico, è quella dei costruttori edili), « *membro* ».

Si associa, per altro, alla raccomandazione del relatore, la quale potrebbe essere così formulata: la Commissione delle Forze Armate raccomanda che, in sede di applicazione del provvedimento in esame, allo stesso modo con cui sono esonerati dalla revisione gli aumenti inferiori al 10 o al 20 per cento, a seconda dei casi, così siano rispettate le variazioni in diminuzione dal 10 al 20 per cento.

Pone in discussione gli articoli con l'emendamento proposto all'articolo 2.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Aggravamento delle pene per i reati militari commessi profittando di circostanze attinenti allo stato di guerra. (1127)

PRESIDENTE, *Relatore*, fa presente che il disegno di legge è inteso a perequare le pene comminate dai Codici penali militari a quelle prevedute dalla legge penale comune e aggravate dalla legge 16 giugno 1940-XVIII, pei delitti commessi profittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guerra. Tale aggravamento è stato, per analogia, giustamente esteso alle pene contemplate dalle leggi penali militari.

Pone in discussione gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: Disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. (1128)

SACCO, *Relatore*, nota che con la prima parte del disegno di legge si tratterebbe, in sostanza, di conferire la promozione nel grado generale di brigata a cinque colonnelli, con circa un mese e mezzo di anticipo sul termine previsto dalla legge sull'avanzamento.

Con la seconda parte si dispone la sospensione degli esami, corsi valutativi, esperimenti e valutazione dei titoli per la concessione dei vantaggi di carriera alle varie categorie di ufficiali per l'anno 1941, ma con la riserva che, in seguito, i vincitori delle prove conseguiranno il vantaggio (esclusa la retroattività economica) come se avessero acquisito il titolo alla data del 1° gennaio 1941-XIX.

Nulla ha da osservare per questa seconda parte, essendo ovvio che non possono, nelle attuali circostanze, essere richiamati in Patria, distraendoli dai loro reparti, ufficiali che si trovano in terre lontane, impegnati in guerra.

Ma per quanto riguarda la prima parte, trova che dovrebbero essere chiarite le ragioni di un simile provvedimento di carattere eccezionale, non vedendo diversamente la necessità di anticipare per sì breve tempo la promozione dei predetti cinque colonnelli.

GUGLIELMOTTI ritiene anche opportuno che si chiarisca che questa anticipata promozione non abbia a danneggiare quei colonnelli che seguono, in anzianità, i cinque designati.

PRESIDENTE concorda e rileva che l'eccezione deve essere giustificata da evidenti necessità esplicitamente dichiarate: opportuno quindi ottenere i necessari chiarimenti dallo stesso Sottosegretario di Stato per la guerra.

Propone pertanto il rinvio della discussione al giorno 12 corrente.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica. (1129)

PRESIDENTE comunica che il relatore Manni, non potendo intervenire alla riunione, ha inviato la sua relazione scritta. Ne fa dare lettura.

VITALINI-SACCONI, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni contenute nel presente disegno di legge si ispirano alla necessità, sempre più sentita con lo sviluppo delle Forze Armate dell'Aria, di regolare in modo organico il reclutamento degli ufficiali di complemento in tutti i ruoli e categorie della Regia aeronautica, salvo quanto è disposto per il ruolo navigante dalle norme vigenti.

Il provvedimento legislativo, di riforma all'attuale sistema di reclutamento, istituisce regolari corsi annuali e corsi accelerati per allievi ufficiali mediante i quali, ovviando agli inconvenienti manifestatisi dall'applicazione delle norme sinora adottate, tende con diverso criterio di selezione e di preparazione ad assicurare una maggiore omogeneità e idoneità di istruzione tecnico-professionale agli ufficiali di complemento della Regia aeronautica.

La istituzione di detti corsi si manifesta vieppiù opportuna dopo la emanazione della legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1185, il cui articolo 18, sostituendo il corrispondente articolo 81 delle norme relative al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica — approvate con Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297 — ha soppresso il disposto della lettera *c*) di detto articolo. È noto infatti che, ad eccezione degli ufficiali di complemento del ruolo G.A.r.i. e del ruolo C.C.r.c., il cui reclutamento veniva effettuato mediante corsi di applicazione previsti dalla legge 8 luglio 1929-VII, n. 1313, gli ufficiali di complemento degli altri ruoli e categorie venivano tratti per la maggior parte in virtù della facoltà prevista nella lettera *c*) del citato articolo 81 Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, da quei cittadini che avessero compiuto particolari studi ed acquistato speciali benemerenze nel campo aeronautico, senza peraltro impartire loro alcuna preparazione militare o specifica preliminare e senza alcuna possibilità da parte dell'Amministrazione di esercitare su di essi una preventiva selezione praticamente e direttamente controllata.

Non vi è chi non veda gli inconvenienti e le deficienze che derivano da tale criterio di scelta, ove si consideri da un lato l'esiguo numero di coloro che posseggono i predetti requisiti speciali, comunque quasi sempre sprovvisti di un adeguato corredo di nozioni militari, e dall'altro il crescente bisogno di personale ufficiali sentito nei diversi ruoli dell'aeronautica.

I corsi normali, che avranno carattere periodico annuale, sono riservati ai giovani, che non abbiano ancora soddisfatto agli obblighi di ferma e pertanto essi si armonizzano compiutamente all'avvenuta istituzione della leva dell'aria, della quale possono considerarsi il logico sviluppo e la naturale integrazione.

Nel determinare i titoli di studio da richiedersi per l'ammissione ai corsi, nonchè, quelli specifici e gli altri requisiti — quali brevetti pre-aeronautici e brevetti di pilota — che conferiscono titolo di precedenza assoluta nei casi previsti, è stato seguito per quanto possibile un criterio di connessione derivante dall'affinità degli studi compiuti con le funzioni del ruolo e categoria cui il giovane aspira.

Per quanto riguarda la durata dei corsi normali, la quale a seconda delle particolarità del servizio di ciascun ruolo e categoria sarà stabilita dal Ministero, è previsto che, in ogni caso, essa non potrà essere inferiore a tre mesi.

Il provvedimento è anche innovativo per quanto riguarda il conferimento del grado iniziale degli ammessi ai corsi, i quali, diversamente da quanto sinora è stato praticato a seconda dei ruoli e categorie, assumeranno indistintamente il grado di aviere all'atto dell'ammissione e quello di aviere scelto dopo due mesi di corso.

I corsi accelerati hanno carattere di eccezione, in relazione ad eventuali necessità di servizio, e integrano per tal motivo il reclutamento effettuato attraverso i corsi normali, acquisendo ai ruoli degli ufficiali di complemento quei militari in congedo della Regia aeronautica, i quali, pur possedendo il titolo di studio prescritto per il ruolo e categoria cui aspirano, dovrebbero tuttavia in caso di richiamo ricoprire gradi inferiori.

Detti corsi accelerati, a differenza di quanto avviene per i corsi normali di pilotaggio e di osservazione aerea, che sono regolati dalla legge 22 dicembre 1932-XI, numero 2021, e per i quali è già in elaborazione una nuova disciplina, potranno essere effettuati anche per i sottufficiali in congedo del ruolo naviganti in possesso del diploma di una scuola media superiore.

Per entrambe le due specie di corsi — normali ed accelerati — è considerata poi la possibilità, in analogia a quanto viene praticato nel Regio esercito, di affidare alla Milizia universitaria lo svolgimento di una parte preliminare della istruzione dei reclutandi ufficiali di complemento, che in tal caso saranno incorporati nella Regia aeronautica direttamente col grado di aviere scelto, anzichè con quello normale di aviere ».

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Si approvano sino all'articolo 10*).

VITALINI-SACCONI nota che all'articolo 11 si prescrive un periodo obbligatorio di prima nomina ad ufficiale di durata « non superiore » a tre mesi. Ritiene che debba trattarsi di un errore di stampa e che si debba dire: « non inferiore » a tre mesi. Altrimenti, la dizione dell'articolo stabilirebbe una limitazione poco opportuna per il Ministero, poichè, per avere buoni ufficiali, tre mesi di pratica sono scarsamente sufficienti.

BERNA non crede che si tratti di un errore, perchè l'articolo 11 riguarda i militari in congedo della Regia aeronautica che abbiano poi acquisito il titolo di studio. Quindi è gente che ha già prestato il servizio militare e per cui tre mesi di servizio di prima nomina può bastare.

VITALINI-SACCONI osserva che il servizio come militare di truppa o sottufficiale è ben diverso da quello di ufficiale.

PRESIDENTE è d'avviso che la norma in questione sia stata appunto dettata per incoraggiare questi militari ad affluire ai corsi allievi ufficiali. Dubita quindi che il Governo possa accogliere un emendamento in proposito.

Pone in discussione l'articolo 11 e i rimanenti articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Istituzione del grado di tenente per il maestro direttore di banda della Regia aeronautica. (1130)

MARGARA, *Relatore*, ritiene superfluo illustrare il disegno di legge il cui contenuto risulta chiaro dallo stesso titolo.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Trasferimento per una volta tanto di ufficiali di complemento del ruolo assistenti tecnici del Corpo del Genio aeronautico, in possesso di speciali requisiti, nel ruolo ingegneri, categoria geofisici, del corpo medesimo. (1131)

VITALINI-SACCONI, *Relatore*, rileva che il disegno di legge tende a permettere il passaggio nel ruolo ingegneri, categoria geofisici, del Corpo del Genio aeronautico, di quegli ufficiali di complemento del ruolo assistenti tecnici che siano laureati in matematica o fisica, cosa che finora non era possibile, vietando le disposizioni legislative vigenti i trasferimenti dall'uno all'altro ruolo degli ufficiali di complemento. Il Ministero fa presente che non è desiderabile che questi ufficiali, in possesso dei titoli prescritti, come ad esempio la laurea in ingegneria, restino nella categoria del ruolo assistenti tecnici, che è in un certo senso inferiore. La presente disposizione è quindi opportuna sia per togliere questi ufficiali da una condizione di disagio morale, sia per accrescere i quadri

del ruolo ingegneri, categoria geofisici, avendo nell'aeronautica i geofisici mansioni delicate, come l'assistenza in volo e la compilazione dei bollettini meteorologici.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Integrazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1288, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 471, che istituisce speciali ruoli di onore della Regia aeronautica. (1132)

PRESIDENTE dà lettura, in assenza del relatore Gorini, della relazione ministeriale che precede il disegno di legge.

Pone in discussione l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Reclutamento di sottotenenti in servizio permanente delle armi di artiglieria e genio dai subalterni di complemento delle armi stesse che abbiano compiuto il biennio propedeutico all'ingegneria. (1136)

CECI, *Relatore*, riferisce che con l'attuazione dei nuovi organici degli ufficiali stabiliti dalla legge 9 maggio 1940-XVIII, si sono verificate, nei ruoli dei subalterni in servizio permanente delle armi di artiglieria e genio, delle vacanze che non si sono potute colmare attraverso le fonti normali di reclutamento. Si è quindi pensato di provvedere a ciò con una immissione di ufficiali di complemento nei ruoli degli effettivi, a condizione che si tratti di subalterni di complemento i quali abbiano già frequentato il biennio propedeutico della facoltà di ingegneria. Tra coloro che abbiano questi requisiti verrà bandito un concorso, e i vincitori saranno inviati alla scuola di applicazione di artiglieria e genio, e, compiuti i corsi e previo un giudizio di idoneità, verranno assunti in servizio permanente effettivo.

La legge detta poi anche norme circa l'anzianità di questi ufficiali che vengono immessi nei ruoli insieme a quelli provenienti dall'Accademia e a quelli assunti con l'ultimo concorso per il reclutamento straordinario di 1500 subalterni di complemento in servizio permanente effettivo.

Questa facoltà viene concessa al Ministero della guerra fino al 1944, perchè si presume che per quell'epoca saranno ristabilite le condizioni normali e le vacanze che dovessero verificarsi saranno colmate con le normali fonti di reclutamento.

VITALINI-SACCONI osserva che all'articolo 2 si parla di rinuncia da parte dei subalterni di complemento vincitori del concorso al grado di tenente e di reintegrazione nello stesso grado, qualora essi non frequentassero o non superassero i corsi prescritti. Vorrebbe essere certo che con la reintegrazione nel grado s'intenda compresa anche la reintegrazione nell'anzianità.

CECI, *Relatore*, ritiene che non vi possa esser dubbio.

GUGLIELMOTTI non trova giustificata la rinuncia al grado.

PRESIDENTE osserva che si tratta di rinuncia al grado di tenente di complemento e che questa è la prassi sempre seguita in casi analoghi.

Pone in discussione gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 12.30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Protezione antiaerea degli stabilimenti industriali. (1122)

ART. 1.

Durante l'attuale stato di guerra, l'organizzazione della protezione antiaerea degli impianti e stabilimenti industriali (ivi compresi i depositi) parastatali e privati, già esistenti o da costruire, è obbligatoria.

ART. 2.

Negli impianti e stabilimenti predetti dovranno attuarsi quegli apprestamenti di protezione antiaerea che, in relazione alle circostanze, saranno determinati, per delega del Ministero della guerra ed in base alle direttive da esso impartite, dai Prefetti presidenti dei Comitati provinciali di protezione antiaerea competenti, sentiti i proprietari degli stabilimenti stessi, nonchè l'organizzazione sindacale che rappresenta i detti proprietari e sentiti anche:

per gli stabilimenti dichiarati ausiliari e per quelli interessanti la produzione bellica, le delegazioni provinciali del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra competenti per territorio;

per gli impianti elettrici, gli uffici del Genio civile competenti per territorio.

ART. 3.

Gli apprestamenti di cui al precedente articolo 2 avranno, di massima, carattere di circostanza e dovranno essere completati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di mesi due dall'ordine di esecuzione, impartito dai Prefetti presidenti dei Comitati provinciali di protezione antiaerea.

Decorso tale termine i Prefetti potranno ordinare l'esecuzione di autorità degli apprestamenti stessi, a spese degli interessati.

ART. 4.

Le spese relative agli apprestamenti di cui ai precedenti articoli saranno totalmente a carico degli enti e privati interessati.

ART. 5.

Il controllo sulla esecuzione di quanto stabilito nella presente legge e sulla rispondenza tecnica degli apprestamenti attuati spetta al Ministero della guerra che l'eserciterà per mezzo dei Comitati provinciali di protezione antiaerea.

I contravventori all'obbligo stabilito nell'articolo 3 sono puniti con l'arresto fino a mesi tre e con l'ammenda fino a lire 10,000.

Nei casi più gravi le suddette pene possono essere applicate anche congiuntamente.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Modifiche alla legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, sull'indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito. (1125)

ART. 1.

Alla legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, relativa all'indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito, quale risulta modificata dalla legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2183, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti articoli.

ART. 2.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Sono iscritti d'ufficio alla « cassa ufficiali »:

gli ufficiali del Regio esercito in servizio permanente (i Marescialli d'Italia e i

Generali d'armata fino al compimento del 68° anno di età);

i cappellani militari in servizio permanente e le autorità ecclesiastiche cui spetta l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato, con diritto a pensione vitalizia ai sensi della legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, durante il tempo in cui permangono in tale posizione e durante il tempo del richiamo quando, essendo cessati dalla posizione stessa, sono richiamati in servizio per un periodo non inferiore a tre mesi ».

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 6 è sostituito dai seguenti:

« L'indennità supplementare è corrisposta, agli ufficiali che ne hanno diritto, al compimento dell'ottavo anno di permanenza nella riserva, purchè il collocamento in tale posizione dia diritto a pensione vitalizia.

« Qualora allo scadere del suddetto periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'età di 65 anni l'indennità è corrisposta al compimento di tale età.

« Agli ufficiali che cessano dal servizio permanente perchè collocati in congedo assoluto, con diritto a pensione vitalizia, l'indennità supplementare è corrisposta all'atto del trasferimento in tale posizione ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 4.

Sono iscritti d'ufficio alla « cassa ufficiali »: gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio; gli ufficiali fuori quadro durante la loro permanenza in tale posizione; gli ufficiali fuori organico durante i loro eventuali richiami in servizio, purchè disposti con decreto registrato alla Corte dei conti e di durata non inferiore a tre mesi.

ART. 5.

Per gli ufficiali fuori quadro e fuori organico che siano stati trasferiti nella riserva ai sensi delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 104 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, il periodo trascorso nelle posizioni di fuori quadro o di fuori organico è considerato utile agli effetti del computo degli otto anni stabiliti dal primo comma dell'articolo 3 della presente legge.

Agli ufficiali fuori quadro e fuori organico che non abbiano chiesto il trasferimento nella riserva entro il 1° luglio 1940-XVIII e agli ufficiali in ausiliaria trasferiti nella riserva ai sensi dell'articolo 99, comma 3°, della citata legge sullo stato degli ufficiali, la indennità supplementare è corrisposta al cessare del godimento dell'indennità di posizione ausiliaria prevista dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge medesima.

Per gli ufficiali in ausiliaria che siano stati trasferiti nella riserva ai sensi del 5° comma del citato articolo 99 e che, dal 7 giugno 1934-XII, alla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, sono stati collocati in ausiliaria per compiuto periodo di permanenza nelle posizioni di fuori quadro o di fuori organico o sono stati collocati in ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo per aver raggiunto i limiti di età stabiliti dalla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, i periodi di tempo trascorsi nelle categorie di fuori quadro o fuori organico e in ausiliaria sono utili agli effetti del computo degli otto anni richiesti dal primo comma dell'articolo 3 della presente legge.

Agli ufficiali che cessano dall'aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio, perchè collocati a riposo con diritto a pensione vitalizia, l'indennità supplementare è corrisposta all'atto del collocamento in tale posizione.

ART. 6.

Agli ufficiali provenienti dal congedo provvisorio collocati a riposo ed iscritti nei ruoli della riserva con diritto a pensione vitalizia, l'indennità supplementare è corrisposta all'atto del collocamento in tale posizione.

Agli ufficiali provenienti dal congedo provvisorio e costituiti in tale posizione prima dell'entrata in vigore della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, ai quali, perchè più favorevoli, continuino ad applicarsi le disposizioni in base alle quali furono collocati in tale posizione, l'indennità supplementare è corrisposta all'atto del collocamento a riposo dalla posizione di servizio ausiliario, con diritto a pensione vitalizia.

ART. 7.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII.

Revisione dei prezzi nei contratti relativi ai lavori difensivi alla frontiera alpina. (1126)

ART. 1.

È data facoltà all'Amministrazione della guerra di procedere, in ogni caso, in seguito a parere di apposita Commissione, alla revisione dei prezzi stabiliti nei contratti relativi ai lavori di difesa alla frontiera alpina, stipulati dal 1° settembre 1939-XVII alla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di adeguarli alle effettive condizioni di mercato ed agli oneri a cui le imprese sono state assoggettate.

ART. 2.

La Commissione di cui al precedente articolo, da nominarsi con decreto del Ministro della guerra, sarà così costituita:

un generale del genio, *presidente;*

un ispettore generale amministrativo del personale civile dell'Amministrazione centrale della guerra, *vice presidente;*

un rappresentante del Consiglio di Stato, *membro;*

un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, *membro;*

due colonnelli (o tenenti colonnelli) del genio militare, *membri;*

un maggiore (o capitano) del genio militare, *membro;*

un ragioniere geometra capo del genio militare, *membro;*

un rappresentante della Confederazione Nazionale Fascista degli industriali, *membro;*

un rappresentante della Federazione Nazionale Fascista dei costruttori edili, *membro;*

un ragioniere geometra capo del genio militare, *segretario.*

ART. 3.

Le decisioni del Ministro della guerra in merito alla revisione di cui al precedente articolo 1 sono, per qualsiasi motivo e nel modo più assoluto, insindacabili.

Le conseguenti modificazioni dei prezzi saranno apportate d'ufficio alle contabilità dei lavori.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Aggravamento delle pene per reati militari commessi profittando di circostanze attinenti allo stato di guerra. (1127)

ART. 1.

Sono puniti di morte previa degradazione, se il fatto è commesso profittando di circostanze dipendenti dallo stato di guerra:

a) i reati di omicidio, stupro violento, atti di libidine violenti, rapina, grassazione, rispettivamente preveduti dagli articoli 254, 270, 273, 274 del Codice penale per l'esercito e corrispondenti del Codice penale militare marittimo, dovunque commessi da militari, ovvero, nel territorio in stato di guerra, dalle persone indicate nell'articolo 545 del Codice penale per l'esercito e nell'articolo 598 del Codice penale militare marittimo;

b) i reati militari, dovunque commessi in tempo di guerra, per i quali la legge stabilisce la pena dei lavori forzati a vita.

ART. 2.

Per ogni altro reato militare, qualora concorra la circostanza aggravante indicata nell'articolo precedente, la pena è aumentata da uno a due gradi.

ART. 3.

Nei casi contemplati dagli articoli precedenti, la cognizione dei reati ivi preveduti appartiene, in ogni caso, alla giurisdizione militare.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e si applica anche nei territori dell'Africa Italiana, dove entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nei Bollettini ufficiali dei rispettivi Governi.

Disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica. (1129)

ART. 1.

Il Ministro dell'aeronautica è autorizzato a indire annualmente od anche a diverso intervallo di tempo, a seconda delle necessità di servizio, corsi per allievi ufficiali di complemento in tutti i ruoli e categorie della Regia aeronautica, secondo le norme di cui ai seguenti articoli, rimanendo ferme per il ruolo

naviganti dell'Arma aeronautica le disposizioni della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 2021, e successive modificazioni, relative ai corsi di pilotaggio aereo.

ART. 2.

Ai corsi di cui all'articolo precedente possono essere ammessi nel numero che sarà stabilito di volta in volta dal Ministro dell'aeronautica — avuto riguardo al numero medio degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina o richiamati temporaneamente dal congedo che il Ministro dell'aeronautica è autorizzato annualmente a tenere in servizio — i cittadini italiani che, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 3, non abbiano ancora soddisfatto ai loro obblighi di ferma, abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del relativo bando, e non superato il 26°, ovvero il 32° se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero.

ART. 3.

Per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di cui agli articoli precedenti è necessario, oltre il possesso dei requisiti fisici da accertarsi mediante visita sanitaria presso enti della Regia aeronautica:

1°) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù Italiana del Littorio;

2°) non essere iscritti alla leva di mare;

3°) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica: diploma di maturità classica, scientifica, artistica ovvero di abilitazione magistrale;

b) per il ruolo specialisti dell'Arma aeronautica: diploma di abilitazione tecnica, che sarà prescritto di volta in volta a seconda delle categorie per le quali verrà indetto il corso;

c) per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico: laurea in ingegneria, architettura, chimica o chimica industriale, fisica, fisico-matematica, ovvero laurea della sezione di Magistero dell'Istituto superiore navale di Napoli, a seconda delle categorie per le quali il corso è indetto;

d) per il ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico: diploma di maturità classica, scientifica, artistica ovvero di abilitazione tecnica, che sarà prescritto di volta in volta a seconda della categoria per la quale verrà indetto il corso;

e) per il ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico: laurea in giurisprudenza, scienze economiche e commerciali o titolo equipollente;

f) per il ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico: diploma di ragioniere o perito commerciale;

g) per il ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico: laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all'esercizio della professione;

4°) non essere in possesso di brevetti di pilota civile o premilitare. Tuttavia i giovani in possesso di tali brevetti, che siano riconosciuti fisicamente non idonei al pilotaggio militare, potranno partecipare ai corsi per allievi ufficiali nei ruoli e categorie suddetti, a seconda del titolo di studio posseduto.

ART. 4.

Qualora il numero degli aspiranti superi quello dei posti stabiliti nei bandi di concorso per ciascun ruolo e categoria, l'ammissione ai corsi avverrà nell'ordine di graduatoria che sarà formata dal Ministero secondo le norme indicate di volta in volta nei bandi stessi. Avranno tuttavia la precedenza assoluta all'ammissione:

a) per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica, i giovani muniti di brevetto di pilota civile o premilitare che non siano riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;

b) per il ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, i giovani muniti di brevetto di specializzazione pre-aeronautica, che si riferisca a ciascuna categoria del ruolo stesso;

c) per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, categoria ingegneri aeronautici, i giovani muniti della laurea in ingegneria aeronautica;

d) per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, categoria geofisici, i giovani che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di meteorologia aeronautica presso enti aeronautici;

e) per il ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, categoria costruzioni aeronautiche ed edili, i giovani muniti del diploma di perito in costruzioni aeronautiche;

f) per il ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, categoria assistenti di meteorologia, i giovani che abbiano frequentato con esito favorevole corsi di meteorologia aeronautica presso enti aeronautici.

ART. 5.

Gli ammessi ai corsi di cui all'articolo 2 assumono in ogni caso la ferma di 18 mesi.

ART. 6.

La durata dei corsi è stabilita dal Ministro dell'aeronautica a seconda delle particolarità del servizio di ciascun ruolo e categoria, ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore a tre mesi.

ART. 7.

L'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento di cui all'articolo 2 della presente legge, che si svolgeranno secondo i programmi e con le norme da stabilirsi dal Ministero, ha luogo col grado di aviere; dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi al grado di aviere scelto.

ART. 8.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni saranno dimessi dal corso allievi ufficiali.

Il Ministro dell'aeronautica ha altresì la facoltà — su proposta del Comando della scuola o dell'ente presso cui si svolgono detti corsi — di dimettere dai corsi stessi quegli allievi che per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Agli allievi dimessi dai corsi, che abbiano ancora obblighi di ferma, si applicano le disposizioni del quarto comma dell'articolo 9 della presente legge.

ART. 9.

Al termine del corso, che si svolgerà presso scuole od enti della Regia aeronautica all'uopo designati, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati dal Comando della scuola o dalle autorità gerarchiche idonei a rivestire il grado di ufficiale, saranno nominati sottotenenti di complemento.

Gli allievi che, pure avendo superato tutti gli esami di prima sessione siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno tre mesi di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato gli esami in prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno tre mesi di servizio e siano stati giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami in seconda sessione o che pure avendoli superati non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che per motivi di salute non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami finali nella prima o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una terza sessione straordinaria.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data dei rispettivi decreti e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

ART. 10.

Il Ministro dell'aeronautica ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo per gli appartenenti a ciascun ruolo e categoria, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal medesimo reclutamento, qualora ciò sia richiesto da ragioni di bilancio o di servizio.

ART. 11.

E' in facoltà del Ministro dell'aeronautica di effettuare — quando ne riconosca la necessità e tenuto presente il numero medio degli ufficiali di complemento di cui al precedente articolo 2 — corsi accelerati per la nomina ad ufficiale di complemento, tra militari in congedo della Regia aeronautica che non abbiano superato l'età di 38 anni alla data del relativo bando, siano in possesso del titolo di studio prescritto dal precedente articolo 3 per il ruolo e categoria a cui aspirano e si obblighino a compiere un servizio pari alla durata del corso ed a soddisfare, al più tardi entro sei mesi dall'avvenuta nomina ad ufficiale, il servizio obbligatorio di prima nomina di durata non superiore a tre mesi.

Qualora non adempiano a quest'ultimo obbligo nel termine prescritto — e salvo impedimenti di forza maggiore debitamente riconosciuti dal Ministro — la nomina sarà revocata.

Al termine del corso avranno luogo gli esami e la Direzione del corso trasmetterà al Ministero per via gerarchica i relativi risultati insieme con il giudizio di idoneità alla no-

mina sulle qualità militari in genere. Non sono ammessi esami di riparazione.

Per essere ammessi al corso gli aspiranti dovranno far espressa rinunzia al grado rivestito e l'ammissione avrà luogo col grado di aviere, salvo reintegrazione nel grado precedentemente posseduto qualora cessino di appartenere al corso per qualsiasi motivo.

ART. 12.

I corsi accelerati di cui al precedente articolo potranno essere effettuati anche per i sottufficiali in congedo del ruolo naviganti in possesso del diploma di maturità classica, scientifica, artistica, di abilitazione tecnica o magistrale. Per essere ammessi al corso i sottufficiali dovranno aver compiuto nel biennio precedente almeno un allenamento od addestramento e non aver superato il 38° anno di età.

Al termine del corso avranno luogo gli esami e la Direzione del corso trasmetterà al Ministero per via gerarchica i risultati insieme con il giudizio di idoneità alla nomina sulle qualità militari in genere.

Non sono ammessi esami di riparazione.

ART. 13.

I corsi allievi ufficiali di complemento, di cui alla presente legge, potranno essere svolti per un periodo preliminare di istruzione presso la Milizia universitaria secondo modalità da emanare di volta in volta dal Ministro dell'aeronautica.

Coloro che avranno superato il corso preliminare saranno incorporati nella Regia aeronautica con il grado di primo aviere.

ART. 14.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Tuttavia i concorsi eventualmente già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge continueranno a svolgersi secondo le precedenti norme.

Istituzione del grado di tenente per il maestro direttore di banda della Regia aeronautica. (1130)

ARTICOLO UNICO.

Al direttore del Corpo musicale della Regia aeronautica, di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 27 luglio 1934-XII, n. 1363, è fatto lo stesso trattamento previsto dalla legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 959, per i maestri direttori di banda del Regio esercito.

Trasferimento per una volta tanto, di ufficiali di complemento del ruolo assistenti tecnici del corpo del Genio aeronautico, in possesso di speciali requisiti, nel ruolo ingegneri, categoria geofisici, del corpo medesimo. (1131)

ARTICOLO UNICO.

Gli ufficiali di complemento del ruolo assistenti tecnici del Corpo del Genio aeronautico che siano in possesso di uno dei titoli di studio prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nel ruolo ingegneri del Corpo anzidetto, categoria geofisici, potranno, a domanda, essere trasferiti, col loro grado ed anzianità, nel ruolo ingegneri, categoria geofisici di complemento.

Le domande dovranno essere presentate agli Enti presso i quali gli interessati prestano servizio o sono in forza non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Integrazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1288, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 471, che istituisce speciali « ruoli d'onore » per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica. (1132)

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 1 del Regio decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1288, integrato dalla legge di conversione 16 febbraio 1939-XVII, n. 471, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa di qualsiasi ruolo e categoria della Regia aeronautica, in servizio permanente o delle categorie in congedo dichiarati permanentemente inabili a qualsiasi servizio militare e collocati a riposo o in congedo assoluto per mutilazioni riportate in incidenti di volo o per infermità o per lesioni causate da servizio di guerra, e per i quali non possono trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 46 del Regio decreto-legge 24 settembre 1932-X, n. 1461, potranno essere iscritti — a vita — in speciali ruoli d'onori.

« L'iscrizione avrà luogo a domanda, previo giudizio insindacabile del Ministro dell'aeronautica, col grado e con l'anzianità posseduta nel grado stesso all'atto del collocamento a riposo o in congedo assoluto.

« Però i sottufficiali e militari di truppa, già allievi della Regia accademia o allievi ufficiali di complemento che non abbiano po-

tuto ottenere la nomina ad ufficiale per una delle cause suddette, potranno conseguire contemporaneamente alla iscrizione nei ruoli di onore, la nomina a sottotenente, previo parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento, ed essere considerati come appartenenti al ruolo servizi della Regia aeronautica.

« Così pure i sottufficiali e militari di truppa che, dopo il collocamento a riposo od in congedo assoluto per i motivi sopraindicati, conseguano il diploma di licenza rilasciato da un istituto di istruzione media superiore Regio o pareggiato, potranno essere iscritti nei ruoli d'onore della Regia aeronautica col grado di sottotenente dell'Arma o Corpo e ruolo ai quali appartenevano al momento della cessazione dal servizio.

« Detta iscrizione avrà luogo a domanda, previo giudizio favorevole della Commissione superiore di avanzamento, ed è inoltre subordinata alla condizione che i sottufficiali e militari di truppa superino apposito esperimento teorico pratico che verrà stabilito dal Ministro dell'aeronautica ».

Reclutamento di sottotenenti in servizio permanente delle armi di artiglieria e genio dai subalterni di complemento delle armi stesse che abbiano compiuto il biennio propedeutico all'ingegneria. (1136)

ART. 1.

Per ricoprire le vacanze esistenti negli organici dei subalterni delle armi di artiglieria e genio, previsti dalla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, il Ministro della guerra è autorizzato, fino all'anno 1944 incluso, ad ammettere direttamente alla scuola di applicazione d'artiglieria e genio con il grado di sottotenente, mediante concorso per titoli, i subalterni di complemento delle armi predette che abbiano sostenuto con successo gli esami del biennio propedeutico all'ingegneria e, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso, non abbiano superato il 26° anno di età.

I posti da mettere a concorso non possono superare annualmente il numero di 70 per l'arma d'artiglieria e il numero di 30 per l'arma del genio.

ART. 2.

I vincitori del concorso aventi il grado di tenente, dovranno rinunciarvi riprendendo il grado di sottotenente nella relativa arma con la primitiva anzianità, salvo ad essere reintegrati nel grado precedentemente rivestito, qualora per qualsiasi motivo cessassero dalla frequenza dei corsi o non dovessero superarli.

ART. 3.

Compiuti con successo i corsi della scuola di applicazione, i vincitori del concorso saranno nominati tenenti in servizio permanente effettivo nella rispettiva arma, previo giudizio d'idoneità, emesso da una speciale commissione composta dal comandante del Corpo d'armata di Torino, presidente, dal comandante della Regia accademia e scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dai comandanti della Regia accademia di artiglieria e genio e della scuola di applicazione di artiglieria e genio.

ART. 4.

I predetti vincitori riceveranno come anzianità assoluta l'anzianità con la quale saranno nominati tenenti in ciascun anno i sottotenenti provenienti dai corsi dell'accademia.

L'anzianità relativa sarà determinata dalla classificazione finale dei corsi di applicazione. A parità di classificazione l'anzianità sarà determinata dall'età, a parità di età, sarà determinata dalla diversità d'anzianità del grado precedente rivestito e a parità anche di tale condizione, dal posto occupato nel ruolo d'anzianità del grado stesso.

Essi saranno intercalati nel ruolo in modo che ad un proveniente dai corsi dell'accademia segua un vincitore del concorso di cui alla presente legge e successivamente un vincitore del concorso per il reclutamento straordinario di 1500 subalterni in servizio permanente effettivo del Regio esercito di cui alla legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 630.

ART. 5.

Ai tenenti nominati in base agli articoli precedenti è fatto divieto per un periodo di sei anni dalla nomina di chiedere la cessazione dal servizio permanente.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI